Civile Ord. Sez. 6 Num. 33070 Anno 2019
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
Data pubblicazione: 16/12/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 7969-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

CIOCCOLONI GIACOMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4822/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

9574/19

n.7969/2018 (943)

RILEVATO

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, con la quale era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica l'appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso del contribuente CIOCCOLONI Giacomo avverso un avviso di liquidazione imposta di registro su decreto ingiuntivo;

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 137 e segg., 291 e 350 cod. proc. civ., e dell'art. 7 della legge n. 247 del 2012, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto l'appello avverso la sfavorevole sentenza della CTP era stato da essa notificato, mediante messo speciale autorizzato, all'indirizzo del difensore del contribuente in prime cure; ed il 29 marzo 2017 era stato da essa depositato l'avviso di ricevimento n. 14837959250-1, dal quale emergeva la c.d. compiuta giacenza, da ritenere equivalente all'avvenuta notificazione; pertanto l'appello era stato ritualmente notificato al difensore del ricorrente in primo grado, all'indirizzo risultante dal sito del CNF;

che l'intimato non si è costituito;

che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la CTR ha ritenuto non ritualmente notificato l'appello dell'Agenzia delle entrate per non avere quest'ultima fornito agli atti del giudizio la prova della ricezione, da parte del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contribuente, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), spedita il 24 novembre 2016 con raccomandata n. 14837959250-1;

che, al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26088 del 2015; Cass. n. 4043 del 2017; Cass. n.6242 del 2017), la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale; in particolare, l'art. 8 della legge n. 890 del 1992, così come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, dispone che la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore; pertanto, ai sensi della normativa anzidetta, per la ritualità della notifica è richiesta la prova della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e l'impossibilità di consegnarla al destinatario; il che nella specie è avvenuto, avendo l'Agenzia ricorrente prodotto in giudizio copia dell'avviso di ricevimento anzidetto non potuto consegnare al destinatario;

che pertanto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate è da ritenere ritualmente notificato;

che da quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso della ricorrente, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE

dr. Mauro MOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale